

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE

ED EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

EX ART. 700 e 669 QUATER C.P.C.

E RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

(Con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/14 comma 1 bis)

Ricorre la sig.ra **Carnevale Monica**, nata a [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED]
elettivamente domiciliata in Cittadella del Capo - Bonifati (CS) alla Via Mameli n. 4,
presso e nello studio dell'Avv. Fabio Spinelli, C.F. SPNFBA70D20A773G, che l'assi-
ste, rappresenta e difende, giusta procura ad litem in calce al presente atto, dichia-
rando di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettro-
nica certificata: **avvfabiospinelli@puntopec.it**.

-ricorrente-

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma Viale Trastevere n. 76/A, pec urp@postacert.istruzione.it, dom.to ex art. 144 c.p.c. presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in 88100 Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – Catanzaro, pec ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del Dirigente p.t., C.F. 97036700793, con sede in Catanzaro, via Lungomare n. 259, pec drcal@postacert.istruzione.it, domiciliato ex art. 144 c.p.c. presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via G. da Fiore n. 34 – Catanzaro, pec ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA UFFICIO V** in persona del Dirigente p.t., con sede in Cosenza, Via Romualdo Montagna, 13 pec uspcs@postacert.istruzione.it, dom.to ex art. 144 c.p.c. presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro via G. da Fiore n. 34 – Catanzaro, pec ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;



E NEI CONFRONTI

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale di ogni ordine e grado e del personale educativo per l'a.s. 2026-2027 per i quali, si chiede di essere autorizzati fin da ora alla notificazione del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 cpc, attraverso le modalità di cui alla istanza in calce al presente atto, attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e di quanto altro l'On. le Giudice adito vorrà decidere, tramite i siti internet istituzionali degli enti resistenti.

-controinteressati-

Oggetto

reinserimento della ricorrente nelle graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale di ogni ordine e grado e del personale educativo per l'a.s. 2026-2027 della Provincia di Cosenza.

FATTO

1. La Sig.ra Carnevale Monica è docente della scuola dell'infanzia titolare di posto e prestante servizio presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] sito in Via [REDACTED] [REDACTED] come si rileva dal contratto e dal decreto di conferma del ruolo [\(All n.1\)](#).
2. In data 21.07.2026 presentava, tramite la piattaforma POLIS, istanza di assegnazione provvisoria provinciale per la scuola dell'infanzia per l'a.s. 2026/2027 (prot. MIUR.AOODGCASIS. REGISTRO POLIS.18958875 del 21.07.2026) [\(All n.2\)](#), risultando la stessa soggetta al vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità di cui all'art. 7 del CCNI Mobilità/Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 2025/2028.
3. Ai fini della deroga al predetto vincolo, prevista dall'art. 1, comma 17, del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28, la ricorrente si trovava contemporaneamente in due distinte ed autonome situazioni legittimanti, ciascuna di per sé sufficiente a fondare la deroga:
 - a) essere tra i figli in condizione di poter prestare assistenza, quale referente, alla madre Sig.ra [REDACTED] ultrasessantacinquenne e titolare del riconoscimento di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riconoscimento cristallizzato con decreto di omologa [\(All n.3\)](#) del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro e Previdenza, del 07.08.2024 (proc. [REDACTED]), che ha accertato la sussistenza del requisito sanitario della condizione di handicap grave con decorrenza dal 27.02.2024;



l'impossibilità per gli altri fratelli e sorelle [REDACTED]

[REDACTED] di prestare la medesima assistenza, per comprovati motivi lavorativi e di residenza in Comuni diversi, risulta da altrettante dichiarazioni sostitutive ([All n.4](#)) rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte allegate alla domanda;

b) essere figlia di genitore ultrasessantacinquenne (Sig. [REDACTED] padre), condizione autonomamente dichiarata e spuntata nell'Allegato G allegato ([All n.5](#)) alla domanda. Circostanza comprovata dal certificato di nascita della ricorrente ([All n. 5 bis](#)).

4. A corredo della domanda, l'istante allegava: 1) l'Allegato G ([sub All n.5](#)), recante la dichiarazione ai fini della fruizione delle deroghe di cui all'art. 1, comma 17, CCNI, con spunta della casella relativa al genitore ultrasessantacinquenne; 2) il fascicolo di dichiarazioni relative alla condizione di cui alla L. 104/1992 in favore della madre [REDACTED] (dichiarazione personale della disabile ([All n.6](#)), dichiarazioni sostitutive dei fratelli e sorelle ([sub All n.4](#)), decreto di omologa del Tribunale di Paola ([sub All n.3](#)), copie dei documenti di identità); 3) la dichiarazione personale cumulativa ([All n.7](#)), recante l'indicazione del ricongiungimento al coniuge [REDACTED] e alla figlia minore [REDACTED]. Nella Sezione D della domanda telematica ([sub All n.2](#)), inoltre, la ricorrente dichiarava di fruire della precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, lett. i), CCNI, riferita proprio all'assistenza alla madre disabile grave.
5. Con decreto prot. n. 11625 del 05.08.2026 ([All n.8](#)), l'USP di Cosenza pubblicava le graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2026/2027, dal quale la ricorrente apprendeva – non essendole mai pervenuta alcuna scheda di notifica individuale dell'esito, contrariamente a quanto sarebbe stato lecito attendersi – della propria esclusione dalla procedura, per asserita "mancanza dei requisiti di cui all'art. 7 CCNI 2025/2028" e senza alcuna altra motivazione specifica indicata.
6. La causa dell'esclusione risiede, presumibilmente in mancanza di motivazione specifica, nella circostanza che nell'Allegato G risulta materialmente spuntata la sola casella relativa al genitore ultrasessantacinquenne, senza che sia stata analogamente spuntata la casella relativa alla condizione di cui all'art. 33, commi 3 e 5, L. 104/1992 riferita all'assistenza prestata alla madre – condizione che risultava però pienamente e autonomamente documentata, con dovizia di particolari e di riscontri oggettivi (financo un provvedimento giurisdizionale di omologa), nel fascicolo allegato alla medesima domanda.
7. Con nota di diffida e reclamo in autotutela ([All n.9](#)), formulata ai sensi dell'art. 17



del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie, la scrivente difesa rappresentava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza l'illegittimità del provvedimento di esclusione, chiedendone l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990 e la reintegrazione della ricorrente nella graduatoria provvisoria, assegnando all'Amministrazione un termine di 5 giorni per provvedere. Il termine indicato è tuttavia inutilmente decorso senza che l'Amministrazione abbia fornito riscontro alcuno, ovvero abbia in ogni caso proceduto alla reintegrazione della ricorrente, sicché si rende necessario adire l'autorità giudiziaria a tutela dei diritti della ricorrente medesima.

8. Con decreto m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0018007 del 10.07.2026 [\(All n.10\)](#), il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha impartito alle articolazioni territoriali le disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2026/2027, stabilendo che **tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno concludersi entro e non oltre il 24 agosto 2026**, ciò al fine dichiarato di garantire il regolare e tempestivo svolgimento delle successive procedure di conferimento delle supplenze, ossia degli incarichi a tempo determinato, per l'anno scolastico 2026/2027. Tale termine è dunque perentorio e funzionale alla tenuta dell'intero calendario delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, sicché le graduatorie di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno risultare definite, con relativa assegnazione delle sedi, entro tale data.
- Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente intende agire in giudizio per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Sulla giurisdizione e sulla competenza.

La controversia ha ad oggetto atti di gestione del rapporto di lavoro relativi all'assegnazione provvisoria di personale docente presso Amministrazione statale, e attiene dunque a rapporto di pubblico impiego contrattualizzato ex art. 2, comma 2, e art. 5, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sussiste pertanto la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 409, n. 5, c.p.c., vertendosi in tema di atti di macro-organizzazione datoriale immediatamente lesivi di posizioni di diritto soggettivo perfetto della ricorrente, quali quelle azionate con il presente ricorso.

La competenza per territorio spetta al Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., avuto riguardo alla circostanza che la sede di titolarità/di servizio della ricorrente, e comunque il luogo di prestazione



dell'attività lavorativa, ricade nel circondario del Tribunale adito.

FUMUS BONI IURIS

2. Sul fumus boni iuris: illegittimità del provvedimento di esclusione.

Il provvedimento di esclusione, nella parte in cui si fonda, presumibilmente, sulla mera incompletezza della spunta di una casella del modulo Allegato G, senza tenere in alcun conto la documentazione sostanziale allegata alla medesima istanza, è illegittimo e va annullato o comunque disapplicato, per le ragioni che seguono.

2.1. Prevalenza della sostanza documentale sulla forma dichiarativa.

L'Allegato G costituisce un modulo di autodichiarazione ex artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 445/2000, funzionale a rendere nota all'Amministrazione l'esistenza di una causa di deroga. La sua funzione è dunque meramente informativa e ricognitiva di una situazione di fatto che deve, e può, essere altrimenti riscontrata negli atti del procedimento. Nel caso di specie, la sussistenza della condizione di assistenza alla madre disabile grave ex art. 33, commi 3 e 5, L. 104/1992 non discende soltanto dalla dichiarazione di parte, ma è comprovata da fonti autonome e ben più pregnanti: il decreto di omologa del Tribunale di Paola, le dichiarazioni sostitutive rese dai fratelli e sorelle ex D.P.R. 445/2000 e la documentazione anagrafica allegata. L'omessa spunta della relativa casella costituisce, pertanto, mera imperfezione formale della modulistica, inidonea a negare una situazione che l'Amministrazione era in condizione di conoscere con certezza dagli stessi atti prodotti dall'istante. Trova qui applicazione il principio generale del raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, comma 3, c.p.c.), espressione di un canone di razionalità dell'ordinamento estensibile, per analogia, anche ai procedimenti amministrativi: quando la finalità della prescrizione formale – informare l'Amministrazione della sussistenza del requisito sostanziale – risulta comunque conseguita attraverso altra via, il vizio meramente formale non può tradursi in un pregiudizio sostanziale per l'istante.

2.2. Violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio (art. 6, comma 1, lett. b, L. 241/1990).

Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), L. 241/1990, ha il potere-dovere di richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, laddove ciò sia possibile. A fronte di una discrasia meramente formale tra il contenuto dell'Allegato G e la documentazione sostanziale allegata alla medesima domanda – discrasia agevolmente rilevabile e sanabile in sede istruttoria – l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare l'istante ai fini della regolarizzazione della dichiarazione, anziché procedere alla radicale esclusione dalla procedura.



L'omesso esercizio di tale potere-dovere costituisce autonomo vizio di legittimità dell'atto datoriale, per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Va precisato che **il limite all'attivazione del soccorso istruttorio è dato**, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, **dalla riconoscibilità dell'errore**: il potere-dovere in parola presuppone che l'imperfezione della dichiarazione sia agevolmente rilevabile dall'Amministrazione alla stregua degli atti già in suo possesso, senza necessità di introdurre elementi nuovi rispetto a quelli tempestivamente prodotti dall'istante. Nel caso di specie tale presupposto è pienamente integrato: l'errore consistente nella mancata spunta della casella relativa all'art. 33, commi 3 e 5, L. 104/1992 era immediatamente riconoscibile dalla stessa Amministrazione, la quale disponeva, all'interno del medesimo fascicolo istruttorio, di tutta la documentazione atta a dimostrare inequivocabilmente la sussistenza della condizione di assistenza, oltre che della dichiarazione resa dall'istante, nella medesima domanda telematica, alla Sezione D, punto 8, quanto alla fruizione della corrispondente precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, lett. i), CCNI. Non si trattava, dunque, di sopperire a una carenza documentale ignota all'Ufficio, bensì di dare coerente seguito, in sede di provvedimento finale, a elementi già acquisiti e all'evidenza concludenti.

Giova richiamare, sul punto, l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 25 febbraio 2014, n. 9), secondo cui il soccorso istruttorio costituisce un doveroso ordinario *modus procedendi* volto a superare inutili formalismi in nome del principio del *favor participationis*, quale applicazione del principio del giusto procedimento. Tale principio è pienamente estensibile, a fortiori, alle procedure di mobilità del personale scolastico, ove vengono in rilievo, come nel caso di specie, situazioni soggettive di rango costituzionale (assistenza a familiare con handicap grave ex L. 104/1992) rispetto alle quali l'esigenza di superare gli inutili formalismi si pone con forza ancora maggiore. L'Amministrazione, omettendo di attivare l'istante a fronte di un errore agevolmente riconoscibile e di immediata soluzione, si è pertanto sottratta a un dovere procedimentale ormai pacificamente qualificato come doveroso e non meramente discrezionale, incorrendo in autonomo vizio di violazione di legge.

2.3. Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 e del diritto di partecipazione procedimentale.

La ricorrente non ha mai ricevuto comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda prima dell'adozione del provvedimento conclusivo, né le è mai pervenuta alcuna scheda individuale di notifica dell'esito, avendo appreso dell'esclusione



solo *aliunde*, dalla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto impugnato. Tale *modus procedendi* si pone in contrasto con l'art. 10-bis L. 241/1990 e con i principi generali di partecipazione al procedimento amministrativo, avendo privato l'istante della concreta possibilità di rappresentare, prima dell'adozione dell'atto lesivo, la sussistenza sostanziale del requisito e di sanare la mera incompletezza dichiarativa.

2.4. Interpretazione costituzionalmente orientata e favor per le situazioni soggettive protette.

Le causali di deroga qui in discussione attengono alla tutela dell'assistenza a familiare in condizione di disabilità grave (art. 33, commi 3 e 5, L. 104/1992, espressione dei principi di cui agli artt. 2, 3, comma 2, e 32 Cost.). Si tratta di situazione soggettiva di rango costituzionale che impone un'interpretazione delle norme procedurali orientata al minor sacrificio possibile del diritto sostanziale, specie quando – come nel caso di specie – il preteso vizio non incide in alcun modo sulla veridicità o sulla effettiva sussistenza del presupposto sostanziale, ma riguarda una mera modalità di rappresentazione formale di una situazione altrove pienamente documentata.

2.5. Autonoma e assorbente sufficienza dell'ulteriore causale di deroga.

Si rileva, ad ogni buon conto e in via del tutto autonoma e assorbente rispetto a quanto sopra, che la ricorrente risultava comunque titolare di ulteriore e distinta causale di deroga, ossia quella di figlia di genitore ultrasessantacinquenne (Sig. [REDACTED] [REDACTED] padre residente in Fuscaldo (CS)) come si rileva dal documento d'identità e dal certificato storico di residenza del sig. [REDACTED] allegato ([All. n. 11](#)), causale espressamente dichiarata e regolarmente spuntata nell'Allegato G allegato alla domanda. Tale causale, per espressa previsione dell'art. 1, comma 17, CCNI, è di per sé autonomamente sufficiente a fondare la deroga al vincolo triennale, sicché l'esclusione risulta illegittima anche a prescindere dalla questione relativa alla causale di cui alla L. 104/1992.

Va peraltro dato atto, per completezza espositiva e con spirito di leale collaborazione processuale, che nell'Allegato G, in relazione alla medesima casella del genitore ultrasessantacinquenne (contrassegnata dal richiamo “(*)”), la ricorrente ha ommesso di rendere anche l'ulteriore dichiarazione ivi richiesta, secondo cui «la persona da assistere o alla quale ricongiungersi risiede effettivamente nel Comune di Fuscaldo (CS) con iscrizione anagrafica dal ...». Tale ulteriore omissione, tuttavia, non intacca in alcun modo la fondatezza della causale di deroga invocata, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, si tratta, anche in questo caso, di una mera lacuna informativa relativa a un dato meramente strumentale e ricognitivo – l'individuazione del Comune



di residenza anagrafica del genitore ultrasessantacinquenne – che nulla toglie alla sussistenza del presupposto sostanziale della deroga, costituito dal rapporto di filiazione e dall'età anagrafica del genitore medesimo, entrambi documentalmente comprovati. Anche a voler ritenere che tale ulteriore dichiarazione fosse necessaria ai fini della compiuta istruttoria della domanda, l'Amministrazione avrebbe dovuto, anche in relazione a tale specifico profilo, attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), L. 241/1990, richiedendo alla ricorrente la mera integrazione del dato mancante, anziché trarne argomento per l'esclusione tout court dalla procedura.

In secondo luogo, e con ancor maggiore evidenza, va rilevato come il dato in questione – la residenza anagrafica di un cittadino italiano presso un determinato Comune, unitamente alla relativa decorrenza – non costituisca affatto un'informazione riservata alla sola disponibilità della parte privata, bensì un dato certificabile d'ufficio dalla stessa Pubblica Amministrazione, anche per il tramite dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) o di semplice richiesta al Comune di residenza. Trova qui piena applicazione il principio sancito dall'art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000 e dall'art. 18, comma 2, L. 241/1990, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i dati e i documenti già in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, non potendo richiedere ai cittadini la produzione di atti o informazioni già detenuti dalla stessa Amministrazione procedente o da altra Pubblica Amministrazione. L'omessa indicazione del Comune di residenza del padre nell'Allegato G, pertanto, non poteva in alcun caso costituire causa ostativa al riconoscimento della deroga, trattandosi di un dato che l'Amministrazione avrebbe dovuto, se del caso, accertare autonomamente.

In terzo luogo, il dato risulta comunque agevolmente desumibile, con ragionevole certezza, dagli stessi atti del fascicolo procedimentale: la dichiarazione sostitutiva della persona con handicap grave, Sig.ra [REDACTED] ([sub All. n. 6](#)), anch'essa residente in [REDACTED] come si rileva dal certificato storico di residenza ([All. n. 12](#)) e il documento d'identità del padre Sig. [REDACTED] convergono nell'indicare in tale Comune la residenza dell'intero nucleo familiare [REDACTED] non a caso il Comune di Fuscaldo risulta indicato quale prima preferenza nella domanda di assegnazione provvisoria presentata dalla ricorrente ([Sub All. n. 2](#)).

Anche sotto tale ulteriore profilo, dunque, trova piena conferma quanto già argomentato sub 2.2 in tema di soccorso istruttorio e di limite della riconoscibilità dell'errore: l'eventuale incompletezza dichiarativa, ove pure sussistente, atterrebbe a un dato accertabile d'ufficio e comunque desumibile dagli atti, sicché non avrebbe



potuto in alcun modo giustificare, di per sé, l'esclusione della ricorrente dalla procedura, la quale avrebbe richiesto, quantomeno, una richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), L. 241/1990.

Discende, da tutto quanto sopra evidenziato, la piena sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine alla fondatezza della pretesa azionata e la chiara illegittimità dei provvedimenti impugnati.

PERICULUM IN MORA
RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
INAUDITA ALTERA PARTE

Il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dal ritardo nella tutela dei propri diritti, tale da giustificare l'adozione del richiesto provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., risulta, nel caso di specie, di particolare evidenza e trova fondamento in un dato oggettivo e non controvertibile: il citato decreto ministeriale m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0018007 del 10.07.2026 ([sub All n.10](#)), di cui se ne chiede la disapplicazione, impone che tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria si concludano entro e non oltre il 24 agosto 2026, e ciò espressamente al fine di garantire il tempestivo avvio delle successive procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato (supplenze) per l'a.s. 2026/2027.

Da tale scansione procedimentale, di fonte ministeriale e non derogabile dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione, discendono conseguenze dirimenti ai fini della valutazione dell'urgenza cautelare:

a) il decorso del termine del 24 agosto 2026 determina il consolidamento definitivo delle graduatorie e delle assegnazioni di sede per l'intero anno scolastico 2026/2027: esaurita la fase di utilizzazione/assegnazione provvisoria, le sedi vacanti e disponibili verranno infatti immediatamente impiegate per le operazioni di conferimento delle supplenze, sicché, decorso inutilmente detto termine, la posizione della ricorrente nella procedura risulterebbe irrimediabilmente pregiudicata: non vi sarebbe più, in concreto, alcuna sede su cui utilmente collocare la ricorrente, e ciò indipendentemente dall'esito, pur favorevole, del giudizio di merito;

b) i tempi ordinari del giudizio di cognizione, anche instaurato con il rito speciale del lavoro, non sono in alcun modo compatibili con il termine del 24 agosto 2026: tra la data del deposito del presente ricorso, la notifica alla parte resistente nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 415 c.p.c., la celebrazione dell'udienza e la pronuncia della sentenza, decorrerà necessariamente un lasso temporale di gran lunga superiore alla manciata di giorni residui prima della scadenza indicata dal Ministero. Ne



consegue che una tutela di mero merito, ancorché tempestivamente azionata, giungerebbe con certezza quando il pregiudizio si sarà già integralmente e irreversibilmente consumato, rendendo la tutela giurisdizionale ordinaria del tutto priva di effettività (*periculum in mora* c.d. da mero ritardo, qualificato dalla obiettiva e ravvicinata scadenza del termine procedimentale);

c) il pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dal mancato accoglimento della domanda cautelare non è suscettibile di adeguato ristoro per equivalente monetario: l'interesse sotteso alla deroga rivendicata attiene, infatti, alla possibilità di prestare assistenza alla madre ultrasessantacinquenne, affetta da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, situazione soggettiva di rango costituzionale (artt. 2, 3, comma 2, e 32 Cost.) rispetto alla quale il decorso del tempo produce una lesione della vita di relazione e dell'effettività dell'assistenza familiare non riparabile a posteriori, tantomeno mediante un risarcimento economico. La mancata assegnazione provvisoria per l'intero anno scolastico 2026/2027 priverebbe la ricorrente, per l'intera durata dell'anno scolastico, della possibilità di prestare l'assistenza necessaria, con pregiudizio che si consuma giorno per giorno e non è in alcun modo recuperabile ex post;

d) a ciò si aggiunge il pregiudizio, ulteriore e concorrente, derivante dal fatto che l'eventuale tardiva reintegrazione della ricorrente, intervenuta a séguito di sentenza di merito successiva all'avvio dell'anno scolastico, imporrebbe comunque la ricollocazione della medesima in un momento in cui le cattedre e le sedi disponibili risulteranno già assegnate ad altro personale (anche a tempo determinato), con conseguente necessità di procedere, se del caso, a rimozioni o a soluzioni comunque pregiudizievoli per l'organizzazione del servizio scolastico e per la posizione di terzi, e ciò rende ancor più evidente come la tutela differita al giudizio di merito sarebbe, con ogni evidenza, tardiva e sostanzialmente inutile ai fini del pieno soddisfacimento del diritto azionato.

Il *periculum in mora* risulta, pertanto, integrato non da una generica ed astratta urgenza, ma da una scadenza procedimentale certa, prossima e non superabile (24 agosto 2026), fissata dalla stessa Amministrazione resistente con la nota ministeriale sopra richiamata, sicché solo l'immediata adozione del provvedimento cautelare richiesto può garantire l'effettività della tutela giurisdizionale invocata, in coerenza con l'art. 24 Cost. e con la funzione stessa dell'istituto cautelare quale strumento diretto ad evitare che il tempo necessario per ottenere ragione in giudizio si traduca in un danno per chi ha ragione.



Considerata l'estrema urgenza e la ristrettezza dei tempi residui rispetto alla scadenza del 24 agosto 2026, **si chiede** sin d'ora **che il provvedimento cautelare venga adottato**, ove ne ricorrano i presupposti, anche **inaudita altera parte** ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., fissando immediatamente successiva udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento nel contraddittorio delle parti, non essendo altrimenti garantita l'effettività della tutela cautelare invocata qualora si attendesse la celebrazione dell'udienza con i tempi ordinari di comparizione. Tutto ciò premesso, la ricorrente come in atti rappresentata e difesa, si rivolge all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, in via cautelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis voglia *contrariis reiectis*, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ravvisata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* come sopra illustrati, voglia:

A) In via cautelare, ex art. 700 c.p.c.:

- 1)** ordinare, in via d'urgenza, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza (e, per esso, al Ministero dell'Istruzione e del Merito) di reintegrare, in via provvisoria e con ogni riserva relativa al merito, la Sig.ra Carnevale Monica nella graduatoria delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per la scuola dell'infanzia per l'a.s. 2026/2027, con il punteggio e le preferenze indicati nella domanda prot. POLIS n. 18958875 del 21.07.2026, disponendo l'ammissione della ricorrente a tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria tuttora in corso, ivi compresa l'eventuale assegnazione di sede, anche mediante integrazione o rettifica in autotutela delle graduatorie già pubblicate;
- 2)** ordinare che l'esecuzione del provvedimento cautelare avvenga con la massima urgenza e comunque in tempo utile rispetto al termine del 24 agosto 2026, fissato dalla nota ministeriale m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0018007 del 10.07.2026 per la conclusione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, pena la totale vanificazione della tutela cautelare invocata;
- 3)** in considerazione dell'estrema urgenza e della ristrettezza dei tempi residui, **disporre il provvedimento richiesto anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.**, riservando la successiva instaurazione del contraddittorio e la conferma, modifica o revoca del provvedimento all'udienza che l'Ill.mo Giudice vorrà fissare nel più breve tempo possibile;



4) in via subordinata, ove non si ritenga di provvedere inaudita altera parte, fissare l'udienza di comparizione delle parti con la massima urgenza e con abbreviazione dei termini a comparire ex art. 669-sexies, comma 1, c.p.c., attesa l'obiettiva e documentata incompatibilità dei tempi ordinari con la scadenza del 24 agosto 2026.

B) Nel merito:

- 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 17, del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 2025/2028, sulla base di entrambe le causali dedotte in narrativa (assistenza alla madre disabile grave ex L. 104/1992 e figlia di genitore ultrasessantacinquenne) ovvero, in via graduata, anche sulla base della sola causale del genitore ultrasessantacinquenne, di per sé autonomamente sufficiente;
- 2) conseguentemente, annullare e/o disapplicare, per l'effetto, il decreto dell'USP di Cosenza prot. n. 11625 del 05.08.2026, nella parte in cui esclude la Sig.ra Carnevale Monica dalla graduatoria provvisoria delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente della scuola dell'infanzia per l'a.s. 2026/2027;
- 3) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a reintegrare la ricorrente nella graduatoria provvisoria e definitiva delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per la scuola dell'infanzia per l'a.s. 2026/2027, con il punteggio e le preferenze indicati nella domanda prot. POLIS n. 18958875 del 21.07.2026, e ad assegnare alla medesima la sede spettante in esito al corretto svolgimento della procedura;
- 4) condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittima esclusione, nella misura che risulterà di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria si offrono in comunicazione i documenti elencati in calce, chiedendosi sin d'ora, ove necessario, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c. e l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'intero fascicolo procedimentale relativo alla domanda della ricorrente in possesso dell'Amministrazione resistente.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa ha un valore indeterminabile e pertanto il contributo unificato versato è di € 259,00.

Si allega:

- 1) contratto e decreto conferma ruolo [REDACTED]



- 2) istanza di assegnazione provvisoria provinciale per la scuola dell'infanzia per l'a.s. 2026/2027;
- 3) decreto di omologa Tribunale di Paola L. 104_92;
- 4) dichiarazioni sostitutive familiari;
- 5) Allegato G;
- 5 bis) certificato di nascita della ricorrente;
- 6) dichiarazione personale della disabile;
- 7) dichiarazione personale cumulativa;
- 8) decreto prot. n. 11625 del 05.08.2026;
- 9) diffida e reclamo in autotutela;
- 10) decreto m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0018007 del 10.07.2026;
- 11) documento d'identità e dal certificato storico di residenza del sig. Carnevale Francesco.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 14 D.M. 44/2011 e succ. mod., che le copie informatiche allegate al presente atto sono conformi agli originali.

Cittadella del Capo – Bonifati 18.08.2026

Avv. Fabio Spinelli

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C

Il sottoscritto difensore, nell'interesse della parte ricorrente, espone che il giudizio è volto al riconoscimento del diritto al reinserimento nelle graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale di ogni ordine e grado e del personale educativo per l'a.s. 2026-2027. Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio si rende necessario coinvolgere tutti i potenziali controinteressati, individuabili nei soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dalla posizione rivendicata dal ricorrente.

La notificazione secondo le forme ordinarie risulta tuttavia di fatto impraticabile sia per l'elevato numero dei destinatari sia per l'oggettiva difficoltà di identificarli con precisione. In tali circostanze, la normativa processuale consente al giudice di autorizzare modalità alternative di notificazione quando quella ordinaria sia particolarmente gravosa o difficoltosa.

Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al



quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale presenta evidenti limiti sotto il profilo dell'effettiva conoscibilità dell'azione giudiziaria da parte degli interessati, oltre a comportare costi rilevanti. La giurisprudenza ha più volte evidenziato come la pubblicazione di un semplice estratto dell'atto non garantisce un'adeguata informazione ai destinatari, i quali non sarebbero posti nelle condizioni di valutare compiutamente il contenuto della domanda e l'opportunità di costituirsi in giudizio.

Per tali ragioni, sia il giudice amministrativo (ordinanze Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 sia quello ordinario (Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11) hanno frequentemente autorizzato forme di notificazione alternative, ritenendo idonea la pubblicazione integrale degli atti processuali sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, soluzione che assicura maggiore diffusione, trasparenza ed effettività della conoscenza.

Tanto premesso, Si chiede, quindi, di essere autorizzati alla notifica, ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza sui siti internet istituzionali del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Calabria.

Cittadella del Capo – Bonifati 18.08.2026

Avv. Fabio Spinelli

